



Contraente: Aleo Solar Distribuzione Italia Srl

NUMERO DI POLIZZA 410355333

RAMO Tutela legale



Contraente: Aleo Solar Distribuzione Italia Srl

Sede Legale: Viale Trento e Trieste 12/A Treviso 31100 TV

Codice Fiscale / Partita I.V.A.: 07621630966

Premessa

La documentazione di prodotto - Condizioni di assicurazione (modello T01E), DIP e DIP Aggiuntivo - sono interamente abrogati e sostituiti dalle condizioni riportate di seguito.

PRONTO AVVOCATO

Introduzione

Pronto Avvocato è un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per affrontare le controversie legali, impostare comunicazioni a controparti, ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Articolo 1 - Definizioni

Nel contratto di Assicurazione "Attiva Commercio", ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione – (clienti Aleo Solar Distribuzione Italia Srl che entrano in copertura)
Assicurazione	Il contratto che regola la copertura assicurativa a valere per gli utenti di Aleo Solar Distribuzione Italia Srl.
Assicuratore	Generali Italia
Contraente	Il soggetto che stipula la polizza in favore degli Assicurati – Aleo Solar Distribuzione Italia Srl. la quale, stipulando per conto altrui, è tenuta ad adempiere agli obblighi derivanti dalla polizza, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dagli Assicurati.
D.A.S	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – Numero verde 800/475633 – fax 045/8351023.
Polizza	Documento che prova l'assicurazione
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Articolo 1 - Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esigenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Articolo 2 - Dichiarazioni del Contraente

Generali Italia determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo e determinare la cessazione dell'assicurazione¹

L'Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che ne determini aggravamento o riduzione dell'assicurazione.

Articolo 3 - Denuncia di sinistro

Per richiedere la consulenza legale telefonica l'Assicurato può contattare D.A.S. al numero verde 800.475.633, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Articolo 4 - Esonero di responsabilità

Generali Italia e D.A.S. non sono responsabili dell'operato dei consulenti legali, né potranno essere ritenute responsabili per l'utilizzo della consulenza erogata in eventuali controversie intraprese dall'assicurato, né tantomeno potranno essere chiamate a tenere indenne l'assicurato da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie, essendo queste proposte in nome e per conto proprio dallo stesso assicurato.

Articolo 5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 7 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.

Articolo 8 - Inoperatività della copertura per Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un sinistro o a erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Articolo 9 - Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi

¹ Ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile

casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Articolo 10 - Durata dell'Assicurazione

L'assicurazione cessa alla scadenza contrattualmente stabilita senza necessità di disdetta.



Che cosa è assicurato?

Articolo 11 – Chi è assicurato

La garanzia opera a favore dei clienti del contraente per i quali sia stata attivata la copertura n. 408752526 in seguito attivazione dell'impianto fotovoltaico, delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia e inoltre delle persone che risultano conviventi con il contraente da riscontro anagrafico al verificarsi dell'evento per il quale si chiede la consulenza legale telefonica.

Articolo 12 - Consulenza legale telefonica

Generali Italia offre tramite D.A.S.² l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica erogato da consulenti legali esperti, allo scopo di:

- affrontare in modo corretto una procedura di controllo formale della dichiarazione dei redditi per la verifica delle detrazioni d'imposta relative agli interventi che rientrano nel Superbonus;
- ottenere chiarimenti sulla normativa che disciplina le procedure di controllo fiscale e di eventuale contestazione degli esiti del controllo.

Articolo 13 - Ambiti di validità

La garanzia è valida nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica e degli altri interventi che le norme in vigore prevedono detraibili dall'imposta sui redditi al 110%, note come SuperBonus.

² Come previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

Articolo 14 - Decorrenza della garanzia

La garanzia vale per i procedimenti iniziati e determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e sempreché i sinistri siano stati denunciati entro 6 mesi dalla cessazione della polizza.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o inadempimento; il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Articolo 15 - Quando un evento è considerato in garanzia

L'evento per il quale si chiede la consulenza legale telefonica, si intende avvenuto nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Per determinare la data dell'evento, si considera la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione.

La garanzia opera per gli eventi verificatisi dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto.



Che cosa NON è assicurato?

Articolo 16 - Esclusioni

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'assicurato per la risoluzione della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.



Dove vale la copertura?

Articolo 17 - Dove operano le garanzie

La garanzia opera in Italia e in relazione a normative italiane.